



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 024 viab - 2026

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il giorno 31 gennaio 2026 alle ore 17:30 è previsto l'incontro di Campionato di Serie C 2025/2026 allo stadio "U - Power Stadium" Inter U23 - Pergolettese;
- è necessario garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri sopracitati.

Rilevato che a seguito di una modifica alla programmazione del calendario, l'incontro si svolgerà presso lo stadio "Silvio Piola" di Novara e pertanto non si ravvisano più le necessità delle modifiche viabilistiche conseguenti all'incontro in premessa e ratificate con l'ordinanza nr 18/2026 (atti nr prot. gen. 15535/2026).

Richiamata l'ordinanza nr 18/2026 (atti nr prot. gen. 15535/2026) che prevede modifiche viabilistiche nelle aree adiacenti al stadio "U - Power Stadium".

Visti:

- il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale:
 - nr 166/2021 con la quale è stata affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", al fine di organizzare e gestire un adeguato numero di stalli di sosta e la relativa viabilità di accesso all'impianto sportivo, per la stagione 2021/2022;
 - nr 275/2025 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", anche per la stagione 2025/2026 sino al 30/06/2026

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione oltre all'incolumità degli utenti della strada.

REVOCA

l'ordinanza nr 18/2026 (atti nr prot. gen. 15535/2026)

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarienti, 2 | 20900 Monza
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

—	COMUNE DI MONZA
COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo N. 0017691 / 2026 del 29/01/2026
Class : 6.7 «VIABILITÀ»	Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.